

**Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll**

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 18/16

Bolzano, li 11.10.2016

## Infortunio sul lavoro: Attivazione SINP

Gentile Cliente,

con Decreto Interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 e relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono state definite le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP ("*sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro*"). Pertanto, il SINP entrerà in funzione il prossimo 12 ottobre 2016.

Con tale disposizione si dà finalmente attuazione alle previsioni contenute nell'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), con il quale si prevedeva di istituire tale sistema, al fine di orientare, programmare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Con l'entrata in funzione del SINP scatta l'obbligo del D.lgs. n. 81/2008, di comunicare in via telematica all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Tale obbligo però decorrerà solo alla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto n. 183/2016 e quindi dal 12 aprile 2017.

Pertanto gli **obblighi comunicativi dal 12 aprile 2017** per gli infortuni sul lavoro saranno i seguenti:

1. trasmissione per via telematica all'INAIL della comunicazione *a fini statistici ed informativi* di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un'**assenza dal lavoro di almeno un giorno**, escluso quello dell'evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico;
2. trasmissione per via telematica all'INAIL della denuncia *a fini assicurativi degli infortuni*, come già oggi avviene, che comportino un'**assenza dal lavoro superiore a tre giorni**, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

Per la mancata comunicazione è prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa da Euro 548,00 a Euro 1.972,80.**

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

